



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
DELL'AMBIENTE
E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Brescia,

PEC: info@pec.aspireco.it

Spett.le Ditta ASPIRECO SRL
Loc. BUSELA N. 26
25085 GAVARDO (BS)

PEC

Spett.le A.R.P.A. di Brescia

PEC

Spett.le ATS di Brescia

PEC

e, p.c.
Spett.le Comune di GAVARDO (BS)

PEC

Spett.le Ufficio d' Ambito di Brescia

PEC: a2a.cicloidrigo@pec.a2a.eu

Spett.le A2A Ciclo Idrico spa

Prot. n. _____

Protocollo generato da sistema

CL 9.12.3

GMT/lr

**OGGETTO: Fascicolo 396/2019. Installazione IPPC sita in comune di Gavardo (BS),
Loc. Busela n. 26 della ditta Aspireco srl.
Diffida ottemperanza prescrizioni autorizzatorie ai sensi dell'art. 29-
decies, comma 9, lett. a) del d.lgs. 152/06 e s.m.i.**

Si fa riferimento alle risultanze della Relazione finale della visita ispettiva ordinaria condotta da ARPA Dipartimento di Brescia presso codesta azienda trasmessa con nota prot. n. 157366 del 07/10/2019, registrata al P.G. provinciale con n. 135185 in data 08/10/2019.

Rilevato che nella suddetta relazione finale verifica ispettiva sono state segnalate al capitolo 5 le seguenti inottemperanze all'A.I.A. vigente:

- dall'analisi dell'applicativo AIDA e dal confronto con i referti analitici del 2018 per parecchi parametri non è stata rispettata la frequenza di campionamento prevista, non ottemperando a quanto previsto al punto F.3.5 del Piano di monitoraggio dell'A.T.;
- superamento del limite per il parametro azoto ammoniacale nel campionamento effettuato sullo scarico S1, non ottemperando ai limiti di emissione prescritti al paragrafo E.2.1. dell'A.T.;
- il campionatore automatico non effettuava il prelievo del campione, in violazione della prescrizione XXII) del paragrafo E.2.3 dell'A.T.;
- in occasione del sopralluogo del 25/02/2019 lo scrubber relativo all'abbattimento dell'emissione E1 risultava con le pompe di dosaggio dell'acido solforico e della soda non attive mentre la linea era in lavorazione, non ottemperando alla prescrizione XIX) del paragrafo E.1.4 dell'A.T.;
- non ottemperanza alla prescrizione E.2.4 dell'A.T. in quanto ARPA ritiene che l'area definita come "terra battuta" sia soggetta al dilavamento proveniente dalle strutture depositate, e che possa essere oggetto di transito e sosta di automezzi d'opera, anche solo per le operazioni di "bonifica" dei mezzi;

Visti:

- la comunicazione dello scrivente ufficio Prot. 138384 del 15/10/2019 di avvio del procedimento di cui all'art. 29-decies comma 9 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- le osservazioni/controdeduzioni trasmesse dalla ditta con nota del 25/10/2019, registrata al P.G. con n. 144344 in data 28/10/2019;

E

COMUNE DI GAVARDO
CODICE IPA: C_D940

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

PROTOCOLLO N° 0023624/2019 del 04/11/2019
CL. 6.9 «AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO»
Firmatario: GIOVANNARITA TOGNAZZI

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
DELL'AMBIENTE
E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

Ai fini della corretta valutazione di quanto segnalato ai punti a. e b. si ritiene necessario richiedere :

- alla ditta di trasmettere, **entro 10 giorni dal ricevimento della presente**, dimostrazione del rispetto delle frequenze di campionamento prescritte, mediante idonea documentazione;
- ad ARPA di trasmettere, **entro 30 giorni dal ricevimento della presente**, copia dei verbali di visita ispettiva, non allegati alla nota prot. n. 157366 del 07/10/2019;
- ad ARPA di confermare o meno, **entro 30 giorni dal ricevimento della presente**, l'inottemperanza di cui al punto b, a seguito delle osservazioni/controdeduzioni trasmesse dalla ditta con nota del 25/10/2019 in merito alle metodiche utilizzate.

Ritenuto in relazione alla inottemperanza di cui al punto e. di accogliere le controdeduzioni della ditta, in quanto non è stata accertata la possibile contaminazione delle acque meteoriche. Tenuto conto che la ditta in tale area intende costruire un capannone per il ricovero dei mezzi, come da progetto illustrato nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 29/10/2019 (verbale in atti), si richiede alla ditta di effettuare, prima della costruzione del capannone, le analisi per la verifica del rispetto delle CSC in tale area.

In relazione alle **inottemperanze accertate** ed indicate al paragrafo 5 della richiamata relazione di ARPA di cui ai precedenti punti c. e d., con la presente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del d.lgs. 152/06 e s.m.i., **si diffida codesta ditta al rispetto delle prescrizioni contenute nell'AIA vigente.**

Con riferimento al punto c. si prende atto che la ditta in data 11/10/2019 ha provveduto a sostituire il vecchio campionatore con uno nuovo.

In relazione alle "Criticità", alle "Proposte per l'azienda" ed alle "Proposte per l'autorità competente" di cui alle conclusioni della suddetta relazione ARPA, si dispone di prescrivere che:

- i verbali di campionamento devono attestare le modalità di conservazione dei campioni, come previsto dai metodi richiesti nell'A.I.A.;
- la ditta trasmetta alla Provincia ed all'ARPA, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, una proposta di modifica dei metodi analitici indicati nell'A.T. all'A.I.A.;
- i rapporti di prova siano firmati da professionisti iscritti all'Ordine;
- entro un mese dal ricevimento della presente il gestore proceda alla verifica delle condizioni di esercizio dell'impianto di abbattimento asservente l'emissione E1 e proponga eventuali interventi correttivi sullo stesso, per poi procedere a un nuovo controllo emissivo;
- per quanto riguarda le attività di monitoraggio periodico, in conformità a quanto prescritto dal Decreto Ministeriale del 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 - Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio" la valutazione della conformità del valore rilevato deve prendere in esame il valore analitico misurato e l'incertezza ad esso associata.

Il risultato del confronto può collocarsi in una delle seguenti tre condizioni:

1. di chiara conformità: quando il valore misurato sommato alla quota parte superiore dell'intervallo di incertezza risulta inferiore al limite;
2. di chiara non conformità: quando avendo sottratto la quota parte inferiore dell'intervallo di incertezza si ottiene un valore superiore al limite;
3. di prossimità al limite: quando la differenza tra il valore misurato e il valore limite è in valore assoluto inferiore all'intervallo di incertezza.

Al verificarsi della condizione di cui al punto 3. il gestore, entro 20 giorni dalla data di ricezione del relativo certificato di analisi, deve comunicare tale evento all'Autorità Competente ed all'ARPA unitamente ai certificati relativi all'analisi stessa ed alla valutazione di conformità del risultato dell'analisi con il limite previsto dall'autorizzazione, svolta conformemente alle linee guida emanate da ISPRA (Manuali e Linee guida n. 52/2009).

- Lo scrubber deve essere sempre attivo durante il funzionamento dell'impianto. Il dosaggio dei reagenti dello scrubber deve essere effettuato automaticamente, in funzione della variazione del pH dello stesso, al fine di garantire l'efficienza di abbattimento;



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
DELL'AMBIENTE
E DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia
ambiente@pec.provincia.bs.it
Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

- il gestore sui registri di manutenzione, con riferimento alle attività di manutenzione straordinaria, deve meglio specificare e dettagliare le operazioni effettuate durante le singole attività di manutenzione;
- il gestore deve registrare le operazioni di taratura periodica delle sonde del pH;
- il gestore effettuare, prima della costruzione del capannone per il ricovero dei mezzi, le analisi per la verifica del rispetto delle CSC nell'area in "terra battuta".

Rilevato infine che:

- i limiti da rispettare ed i rispettivi punti di campionamento sono riportati nel Capitolo E "Quadro prescrittivo" dell'Allegato Tecnico;
- la "tabella F9- Acque industriali -inquinanti monitorati" del Piano di monitoraggio riporta i monitoraggi da effettuare con i rispettivi parametri e frequenze, come da precedenti richieste e pareri ARPA, ma non riporta prescrizioni di ottemperanza ad alcun limite;
- nel punto di monitoraggio A (refluo in uscita dalla sezione chimico-fisica prima di entrare nella sezione biologica) devono essere rispettati i limiti della tab. 3 allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per le sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato, come prescritto al punto XXXIV) del paragrafo E.5.2 dell'A.T.;
- nel punto di monitoraggio A non è pertanto prevista l'ottemperanza a limiti di legge o altri limiti per tutti i parametri oggetto di monitoraggio nella tabella F9;

si ritiene di confermare la "tabella F9- Acque industriali -inquinanti monitorati" vigente, allegata alla nota provinciale Prot. 99881 del 19/07/2018.

Si rimane in attesa delle valutazioni da parte di ATS, per quanto di competenza, in riferimento a quanto segnalato da ARPA nella suddetta relazione finale.

Distinti saluti.

Il Direttore,
Dott. Giovanmaria Tognazzi
documento firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento: Loredana Massi Tel: 030/3749659
Referente per la pratica: Lucia Rossi - Tel: 030/3749680

AMBIENTE